

(N. 970)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BENEDETTI Tullio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1950

*Referendum* popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie  
e per la convalida di leggi costituzionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Dei tre istrumenti di manifestazione diretta della volontà popolare — la petizione, l'iniziativa legislativa, il *referendum* — i primi due si esauriscono praticamente in una mera potestà di mozione, vale a dire di presentare proposte al Parlamento, cui spetta ogni decisione non soltanto sul merito, ma anche sulla presa in considerazione. Trattasi di istituti tradizionali dei regimi democratici e non si poteva non prevederli nella Carta costituzionale, anche se già in sede di Assemblea Costituente vi fu chi palesò dubbi sulla loro efficacia pratica, dal momento che lo stesso risultato con essi conseguibile può ottenersi mercè l'iniziativa legislativa attribuita a ciascun membro del Parlamento.

Non v'ha dubbio che, con questi due soli istituti, a ben poco si ridurrebbe la sovranità popolare diretta, il cui principio, unitamente a quello della sovranità popolare indiretta esercitata attraverso la rappresentanza parlamentare elettiva, trovasi enunciato — e non poteva essere diversamente — nell'articolo 1° della Costituzione e quindi esplicito negli

articoli 75 e 138 mercè il terzo dei predetti istituti, quello del *referendum* popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali. Il *referendum* rimane pertanto l'unico strumento efficace di manifestazione diretta della sovranità popolare.

Com'è noto, il 21 febbraio 1949 il Governo presentò alla Camera un disegno di legge sul *referendum*. Più di un anno è ormai trascorso da allora senza che questo disegno di legge sia stato esaminato dalla Commissione competente. Trattandosi di attuare un preciso ordine della Costituzione, non possono giustificare questo ritardo considerazioni — ammesso che ve ne siano — di opportunità politica.

Il Parlamento deve attenersi scrupolosamente al disposto della Costituzione.

Risponde allo scopo di rendere attuabile l'istituto costituzionale del *referendum* il disegno di legge che si presenta all'esame degli onorevoli colleghi, prescindendo da quello in discussione alla Camera dei deputati.

Esso è ispirato ai principi della automaticità del procedimento della consultazione popolare,

non appena abbiano preso giuridica consistenza le richieste di *referendum*, e della maggiore speditezza possibile del procedimento stesso, pur con la necessaria cautela di termini e di norme che assicurino la regolarità delle operazioni e impediscano dannose vacanze nell'ordinamento legislativo.

Il disegno di legge è inteso a disciplinare insieme i due tipi di *referendum* previsti dalla Costituzione: quello per l'abrogazione di leggi o di parti di leggi o di atti aventi valore di legge (articolo 75), e quello per la convalida di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali, deliberate dal Parlamento con la particolare procedura prevista dall'articolo 138.

Il disegno di legge comprende 35 articoli, divisi in sette titoli: 1°) della richiesta di *referendum*; 2°) della convocazione dei comizi per il *referendum*; 3°) delle operazioni preparatorie; 4°) della votazione; 5°) dello scrutinio e della proclamazione del risultato; 6°) degli effetti del risultato del *referendum*; 7°) disposizioni finali.

(Titolo I.) All'articolo 1, con l'inciso « qualunque sia il tempo in cui (la legge) è in vigore » non si intende risolvere in via generale lo spinoso problema della efficacia retroattiva della Costituzione. Così come la Cassazione a sezioni unite ha deliberato il 7 gennaio 1948, non sembra possibile dettare una regola generale in materia; ma bisogna aver riguardo alla particolare natura delle singole disposizioni costituzionali. Stabilirà la legge sulla Corte costituzionale, o lo stabilirà con la sua giurisprudenza la Corte stessa, se la sua competenza a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi si estenderà anche a quelle anteriori alla Costituzione. Quanto al *referendum*, con il quale direttamente si esprime la volontà della nazione, sembra perfettamente conforme a democrazia non porre la limitazione che esso sia ammissibile soltanto per le leggi posteriori alla Costituzione. V'è d'altronde da nutrire la massima fiducia che il popolo italiano farà dello strumento del *referendum* un uso prudentemente limitato e sempre conforme agli interessi della Nazione.

All'articolo 3 si è ritenuto di stabilire che il verbale con cui un Consiglio regionale chiede il *referendum* debba contenere l'elenco nominativo dei consiglieri favorevoli, contrari e aste-

nuti, perchè in tal modo potrà la pubblica opinione ritrarne elementi informativi sulle correnti politiche che, nelle singole Regioni, sono oppure o no favorevoli alla abrogazione della legge ordinaria o alla non convalida della legge costituzionale.

Con gli articoli 4 e 15 si ammettono alla richiesta e al voto per il *referendum* anche i cittadini che sono stati temporaneamente esclusi dall'esercizio del diritto di elettorato attivo, in esecuzione della XII disposizione transitoria della Costituzione, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453. La citata norma costituzionale contempla infatti tassativamente una temporanea esclusione dal solo diritto di elettorato (attivo e passivo) di cui all'articolo 48 della Costituzione. Una estensione della esclusione al *referendum*, oltre che non costituzionale, sembra poi sconsigliabile per la ragione che la consultazione referendaria concerne non la formazione di collegi politico-legislativi, ma l'applicazione o meno di norme di legge le quali, una volta in vigore, devono essere egualmente rispettate da tutti indistintamente i cittadini.

Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 8, oltre che ripetere, per evidenti ragioni di equilibrio legislativo, quello stabilito per il *referendum* di convalida costituzionale dall'articolo 138 della Costituzione, appare opportuno per non lasciare una legge, per la quale si annunzino le prime richieste di abrogazione, troppo lungo tempo sotto la minaccia abrogativa, che non può non indebolirne la vitalità.

I titoli II, III e IV ripetono sostanzialmente, salvo gli opportuni adattamenti, il procedimento elettorale in vigore per le elezioni politiche.

Nel titolo V, mentre all'articolo 23 si è sostanzialmente riprodotta una norma dell'articolo 75 della Costituzione, nel successivo articolo 24 si è ritenuto opportuno di specificare, colmando in merito una lacuna della Costituzione (articolo 138), che la legge costituzionale sottoposta al *referendum* è convalidata se ha ottenuto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi, e in caso contrario è respinta, « qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato alla votazione ». Evidentemente la Costitu-

zione, non fissando nell'articolo 138 un *quorum* di votanti per il *referendum* costituzionale così come ha fatto invece nell'articolo 75 per quello abrogativo, ha voluto lasciar libero in materia il legislatore. Sembra opportuno non ripetere il *quorum* della maggioranza degli aventi diritto, per la natura del tutto inversa dell'operazione elettorale nei due casi, e per la diversa posizione, in partenza, delle leggi sottoposte al *referendum*.

Nel *referendum* abrogativo, infatti, la consultazione popolare ha luogo su di una proposta diretta a porre nel nulla una legge già in vigore, la quale ha avuto propri effetti e ha posto in essere rapporti giuridici. Giustamente quindi la Costituzione ha stabilito che il *referendum* è valido se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Il *referendum* costituzionale, invece, è soltanto sospensivo, e la consultazione ha luogo su di una legge non ancora in vigore e quindi senza effetti giuridici, che si tratta di confermare o meno. Trattandosi poi di materia forse più politica che giuridica (almeno dal punto di vista privatistico), ciascun cittadino deve essere lasciato libero da ogni preoccupazione e neppure moralmente impegnato a partecipare alla votazione.

Particolare importanza sostanziale ha la materia che si propone di disciplinare nel titolo VI, sugli effetti dei risultati del *referendum*, soprattutto abrogativo. Vi fu, in proposito, una esplicita riserva della Commissione per la Costituzione in sede di Assemblea Costituente. Tale riserva il legislatore deve sciogliere, secondo la volontà della stessa Costituente.

Ed infatti, prima della votazione dell'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione (« La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* »), approvato poi senza ulteriori dichiarazioni, il Presidente della Commissione dei 75, Ruini, fece una precisazione rilevando che « l'espressione *modalità di attuazione* va intesa in senso lato. Sarà necessario fare una legge generale sul *referendum* che dovrà risolvere molti casi. Se il popolo si pronunzia per la abrogazione di una data legge, ciò non vuol dire che vi sia una vacanza nell'ordinamento legislativo e che la materia relativa resti temporaneamente senza norme di legge. Potrà la

legge sul *referendum* stabilire che anche quando il popolo si sia pronunziato perchè venga abrogata una data legge, questa rimanga in vigore per un determinato periodo nel quale il Parlamento dovrà emanare, se occorrono, le nuove norme regolatrici della materia. La legge generale sul *referendum* avrà, desidero affermarlo ad interpretazione del nostro pensiero, tutta la necessaria larghezza ». (Assemblea Costituente, seduta del 16 ottobre 1947).

A questa dichiarazione, resa ad interpretazione del pensiero della Costituente, si ispirano appunto le norme contenute nel titolo VI del disegno di legge, con le quali ci si augura di avere risolto tutti o quasi i casi che possono determinarsi in seguito all'esito del *referendum* favorevole alla abrogazione. Per l'ipotesi contraria, di esito sfavorevole, si è inserita con l'articolo 27 la disposizione che, sulla legge non abrogata dal popolo, non potrà richiedersi nuovo *referendum* prima che siano trascorsi altri dieci anni. A parte il fatto che è tanto solenne la pronunzia popolare da far ritenere tendenziosa una nuova richiesta di verdetto, a breve scadenza, della stessa fonte sovrana, la stabilità dell'ordinamento giuridico esige che si adottino cautele contro eventuali puntigli di parte. Comunque, se nel previsto decennio di validità la legge si addimostrasse meritevole di modificazioni, sarebbe sempre possibile al Parlamento, interprete delle esigenze popolari, rimettervi mano.

All'articolo 29, infine, è sembrato superfluo prevedere le conseguenze dell'ipotesi che il Parlamento, in seguito all'abrogazione di una legge per *referendum*, si astenga dal deliberare norme transitorie per regolare i rapporti già posti in essere dalla legge stessa. È intuitivo infatti che, in questa ipotesi, provvederà, caso per caso, la Magistratura.

Si confida che gli onorevoli colleghi senatori, sicuramente compresi dell'urgenza di dare ormai vita al più democratico fra gli istituti nuovi previsti dalla Costituzione, non vorranno negare al disegno di legge la loro preziosa collaborazione, onde fornire al popolo italiano uno strumento che sia il più possibile agile, autonomo e corrispondente ai fini per i quali è stato consacrato dalla Carta costituzionale.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

## DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM.

## Art. 1.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo in cui è in vigore, quando lo richiedono cinque Consigli regionali o cinquecentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

## Art. 2.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, adottate a norma dell'articolo 138 della Costituzione, sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori.

Non si fa luogo al *referendum* se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei loro componenti.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

## « REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Non essendo stata proposta domanda di *referendum* popolare;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

*(Testo della legge)*

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

## Art. 3.

La deliberazione con la quale il Consiglio regionale chiede il *referendum*, abrogativo o costituzionale, è adottata con votazione nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.

Il verbale contenente la deliberazione deve dare atto: della esatta specificazione della legge, o della parte di legge o dell'atto avente valore di legge, su cui è chiesto il *referendum*

di abrogazione, o della legge costituzionale su cui è richiesto quello di convalida;

dell'elenco nominativo dei consiglieri presenti, dei votanti, degli astenuti, della maggioranza utile, dei voti favorevoli e dei voti contrari;

del risultato della votazione e della proclamazione fattane dal presidente del Consiglio regionale.

Due copie del verbale devono essere depositate, a cura del presidente del Consiglio regionale, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il capoluogo della Regione.

Entro tre giorni dal ricevimento, il presidente della Corte d'appello cura la trasmissione di una copia alla cancelleria della Corte di cassazione.

#### Art. 4.

Alla richiesta di *referendum* popolare possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, sono ammessi alla richiesta di *referendum* anche i cittadini temporaneamente esclusi dal diritto di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

#### Art. 5.

Se si tratta di *referendum* abrogativo, i fogli contenenti le firme dei richiedenti devono recare all'inizio la formula: « I sottoscritti cittadini chiedono che sia sottoposta a *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, la proposta di abrogare la legge (o la parte di legge, o l'atto avente valore di legge, ecc.): (segue la esatta specificazione) ».

Se si tratta di *referendum* costituzionale, i fogli contenenti le firme dei richiedenti devono recare all'inizio la formula: « I sottoscritti cittadini chiedono che sia sottoposta a *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138 della Costi-

tuzione, la convalida della legge costituzionale: (segue la esatta specificazione) ».

Queste diciture possono essere a stampa. I fogli debbono essere di unico formato, delle dimensioni eguali a quelle della carta bollata.

Subito dopo la dicitura i fogli devono quindi contenere: nome, cognome, paternità e comune nelle cui liste elettorali il cittadino dichiara di essere iscritto, di ciascun richiedente elencato, e la corrispondente firma autografa, per esteso, del cittadino stesso, e la data della firma.

Subito dopo l'ultima firma, a chiusura dell'elenco, seguirà l'autenticazione, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di cancelliere di pretura. Per tali prestazioni è dovuto dal cittadino al notaio o al cancelliere l'onorario di lire due per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire duecento.

Ad ogni elenco devono essere allegati i certificati di iscrizione anche collettivi nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

#### Art. 6.

Ciascun elenco sarà depositato, a cura di uno qualsiasi dei firmatari, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta, nella quale sono indicati: il giorno del deposito, l'oggetto del *referendum*, il numero dei sottoscrittori, l'indicazione del notaio o del cancelliere che ha autenticato le firme, il numero dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali allegati. Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme; altrimenti, le firme perdono efficacia.

Il presidente della Corte di appello nomina immediatamente tre magistrati della Corte, uno dei quali con funzioni di presidente, i quali costituiscono l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte d'appello. Nomina anche due magistrati della Corte quali membri supplenti.

## Art. 7.

Entro dieci giorni dalla presentazione di ciascun elenco, l'Ufficio verifica se sono state osservate le modalità di cui agli articoli precedenti e se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge, escludendo le firme di coloro che ne risultassero privi, e trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione una nota contenente l'oggetto della richiesta del *referendum* e il numero delle sottoscrizioni valide dell'elenco. In una stessa nota si può dar conto anche di più elenchi di cittadini che richiedono il *referendum* per uno stesso argomento.

## Art. 8.

Ricevuta la prima nota, o il primo verbale di Consiglio regionale a norma dell'articolo 3, il presidente della Corte di cassazione nomina cinque magistrati della Corte stessa, uno dei quali con funzioni di presidente. Essi costituiscono l'Ufficio nazionale per il *referendum*. Nomina anche tre magistrati della Corte quali membri supplenti.

L'Ufficio nazionale per il referendum procede alla somma delle firme dei cittadini richiedenti il *referendum* per uno stesso argomento. Appena raggiunta la cifra di cinquecentomila, oppure risulti che cinque Consigli regionali hanno chiesto il *referendum* per uno stesso argomento, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del *referendum*, con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo delle Corti di appello della Repubblica. Le richieste depositate perdono efficacia.

Ai fini del raggiungimento del numero di cinquecentomila elettori, l'Ufficio nazionale tiene conto soltanto delle richieste che risultino depositate presso le varie Corti d'appello:

a) per il *referendum* abrogativo, non oltre il termine di tre mesi dalla costituzione dell'Ufficio stesso; b) per il *referendum* di convalida, non oltre tre mesi dalla pubblicazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali.

La richiesta di *referendum* costituzionale da parte di almeno un quinto dei membri di una delle due Camere è presentata in unico documento alla cancelleria della Corte di cassazione. La Corte costituisce subito l'Ufficio nazionale per il *referendum* e dà immediata notizia della richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## TITOLO II.

## DELLA CONVOCAZIONE DEI COMIZI.

## Art. 9.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli elettori devono essere convocati entro settanta giorni dalla stessa data.

Il decreto del Presidente della Repubblica deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno seguente a quello della sua emanazione ed entra immediatamente in vigore.

In tutti i Comuni della Repubblica i sindaci, o i commissari prefettizi, danno notizia al pubblico del decreto con cui è stato indetto il *referendum*, mediante apposito manifesto che dovrà specificare la legge, o la parte di legge, o l'atto avente valore di legge di cui si propone l'abrogazione, o la legge costituzionale della quale si chiede la convalida.

Subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è indetto il *referendum*, in ogni Corte d'appello, ove già non esista, è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale conformemente al secondo comma dell'articolo 6.

## TITOLO III.

## DELLE OPERAZIONI PREPARATORIE.

## Art. 10.

Entro il 25° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati, che devono essere consegnati agli aventi diritto al voto entro il 35° giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso.

Si applicano in merito tutte le altre norme di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 5 febbraio 1948, n. 26.

## Art. 11.

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

## Art. 12.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione i documenti e gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Il numero 3 dello stesso articolo è sostituito, agli effetti del *referendum*, dal seguente:

« 3°) tre copie di un manifesto, che devono essere affisse nella sala delle votazioni, contenente il testo della legge, o della parte di legge, o dell'atto avente valore di legge di cui si propone l'abrogazione, o della legge costituzionale di cui si propone la convalida ».

## Art. 13.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutte le sezioni; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

## Art. 14.

L'ufficio elettorale presso ciascuna sezione è composto di un presidente, di tre scrutatori dei quali il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Si applicano in merito le altre norme di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, esclusa fatta di quelle concernenti i rappresentanti di lista.

Le sezioni sono in numero di una ogni duemila abitanti o frazioni di duemila.

Contro la deliberazione di nomina degli scrutatori è ammesso reclamo, da parte di almeno cinquanta cittadini aventi diritto al voto, nei tre giorni successivi alla data di essa, all'Ufficio per il *referendum* presso la Corte di appello, che provvede con decreto definitivo.

## TITOLO IV.

## DELLA VOTAZIONE.

## Art. 15.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, compresi quelli temporaneamente esclusi dal diritto di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

## Art. 16.

Si applicano alla votazione per il *referendum* le norme contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei

deputati, meno quelle di cui al secondo comma dell'articolo 36, al secondo periodo del primo comma dell'articolo 37, al secondo comma dell'articolo 41 e all'articolo 42.

#### Art. 17.

Per la segretezza del voto si applicano le apposite norme del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Se si tratta di *referendum* abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione, il cittadino esprime il suo voto favorevole alla abrogazione, tracciando con la matita copiativa un segno sul quadratino a fianco della scritta « abrogazione », quello contrario tracciando un segno sul quadratino a fianco della scritta « non abrogazione ».

Se si tratta di *referendum* di convalida a norma dell'articolo 138 della Costituzione, il cittadino esprime il suo voto favorevole alla legge costituzionale tracciando un segno sul quadratino a fianco della scritta « convalida », quello contrario tracciando un segno sul quadratino a fianco della scritta « non convalida ».

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Il cittadino deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente del seggio dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

### TITOLO V.

#### DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

#### Art. 18.

Per le operazioni di scrutinio del *referendum* si applicano, con esclusione dei riferimenti ai rappresentanti di lista e al tribunale capoluogo di circoscrizione, gli articoli 47, 48, 49, 52, 53 e 56 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

#### Art. 19.

Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della presente legge, sono nulli i voti quando le schede:

1°) non siano quelle prescritte dall'articolo 13 della presente legge o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

2°) presentino qualsiasi traccia di scrittura o di segni che siano ritenuti fatti artificialmente;

3°) non esprimano alcun voto o lo esprimano per entrambe le deliberazioni proposte col *referendum* o non offrano comunque la possibilità di identificare la scelta.

È valido il voto se il segno è apposto, anziché sul quadratino, su una delle scritte a fianco del quadratino stesso, di cui all'articolo 17 della presente legge: oppure sul quadratino e insieme sulla scritta che gli sta a fianco.

#### Art. 20.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, il presidente del seggio ricostituisce l'ufficio. Costatata la integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne e dei sigilli:

1°) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella adunanza precedente;

2°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae dall'urna, in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione del voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al presidente. Questi enuncia ad alta voce la soluzione prescelta dal cittadino (« abrogazione »; « non abrogazione »; oppure « convalida »; « non convalida ») o dichiara che il cittadino si è astenuto da qualsiasi indicazione; passa, indi, la scheda ad altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota dei numeri dei voti conferiti rispettivamente all'una o all'altra soluzione proposta con il *referendum* e del numero delle schede nulle, conteggiando a parte, fra



queste ultime, quelle completamente in bianco. Il terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede del *referendum* non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, o scatola, dopo spogliato il voto. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami e alle proteste, devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da uno scrutatore, e alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, le firme del presidente e di uno scrutatore. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 53 del predetto testo unico.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

#### Art. 21.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte d'appello, costituito a' termini degli articoli 6 e 9 della presente legge, procede entro ventiquattro ore dal ricevimento degli

atti, con l'assistenza di un cancelliere, alle operazioni seguenti:

1°) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 52 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite per lo spoglio effettuato dagli uffici sezionali;

2°) riassume i risultati del *referendum* in tutte le sezioni della circoscrizione di Corte d'appello, effettuando la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente all'una e all'altra delle soluzioni sottoposte al *referendum*, e ne dà atto in apposito verbale da redigersi in duplice copia, una delle quali è depositata nella cancelleria della Corte; l'altra è rimessa, in piego sigillato, unitamente ai verbali di tutte le sezioni della circoscrizione e ai documenti annessi, alla Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

#### Art. 22.

Le proteste e i reclami relativi alle operazioni del *referendum* possono essere presentati agli uffici delle sezioni finchè questi sono in funzione, ovvero alle cancellerie della Corte d'appello o della Corte di cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione. Le cancellerie ne rilasciano ricevuta.

Le cancellerie della Corte d'appello provvedono, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, all'immediato inoltrò alla cancelleria della Corte di cassazione di tutte le proteste o reclami ricevuti.

#### Art. 23.

La proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente. In ogni altro caso la proposta è respinta.

## Art. 24.

La legge costituzionale sottoposta al *referendum* è convalidata se ha ottenuto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi e in ogni altro caso è respinta, qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato alla votazione.

## Art. 25.

Entro il 15° giorno successivo a quello della votazione, la Corte di cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, con l'intervento del procuratore generale e l'assistenza del cancelliere capo:

1°) emette, sentite le conclusioni del procuratore generale e con verbale separato da quello di cui al successivo, n. 2, giudizi definitivi sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle sezioni o alle cancellerie delle Corti d'appello o alla cancelleria della Corte stessa, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al *referendum*;

2°) effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente all'una o all'altra delle soluzioni sottoposte al *referendum* in tutte le circoscrizioni di Corte d'appello e proclama i risultati definitivi del *referendum*, a norma degli articoli 23 e 24 della presente legge. Di queste operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, sottoscritti dal primo presidente e dal cancelliere capo, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

## TITOLO VI.

DEGLI EFFETTI DEL RISULTATO  
DEL REFERENDUM.

## Art. 26.

Il Ministro di grazia e giustizia, ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 25, dispone la pubblicazione del risultato del *referendum* nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione deve essere fatta entro il quinto giorno successivo a quello della proclamazione.

## Art. 27.

Qualora il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, la legge (o la parte di legge o l'atto avente valore di legge) continua a rimanere in vigore, nè su di essa potrà chiedersi nuovo *referendum* popolare ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione prima di dieci anni dalla data della pubblicazione di cui all'articolo precedente.

## Art. 28.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, la legge (o la parte di legge, o l'atto avente valore di legge) continua a rimanere in vigore fino al termine indicato dall'articolo 29.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 26, il Parlamento può deliberare nuove norme, comunque diverse da quelle abrogate con il *referendum*, regolatrici della materia. In tal caso deve regolare con norme transitorie, in riferimento alla nuova regolamentazione, i rapporti già posti in essere dal provvedimento abrogato con *referendum*.

Qualora il Parlamento non ritenga di deliberare nuove norme regolatrici della materia, può regolare con norme transitorie, sempre nel termine di cui al comma precedente, in riferimento alla abrogazione, i rapporti già posti in essere dal provvedimento abrogato.

Per le deliberazioni di cui ai due commi precedenti le Camere possono essere appositamente convocate, anche se sciolte, con la procedura prevista dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione.

La legge deliberata dal Parlamento a norma del presente articolo deve essere promulgata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione di cui all'articolo 26.

## Art. 29.

A tutti gli effetti, la data di abrogazione della legge, o della parte di legge, o dell'atto avente valore di legge, è quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge deliberata dal Parlamento a norma dell'arti-

colo precedente. Qualora il Parlamento non si sia avvalso delle facoltà di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, la data della abrogazione è, a tutti gli effetti, quella del 20° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del risultato del referendum.

#### Art. 30.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla convalida di una legge di revisione della Costituzione o di altra legge costituzionale, la legge stessa è promulgata dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del risultato del referendum.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il referendum del (data), ha confermato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

« È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

#### Art. 31.

Qualora il risultato del referendum non sia favorevole alla convalida della legge costituzionale, si ha come non avvenuta la sua approvazione da parte del Parlamento.

## TITOLO VII.

### DISPOSIZIONI FINALI.

#### Art. 32.

Qualora la concomitanza di due o più richieste di referendum su leggi diverse sia tale, a giudizio dell'Ufficio nazionale per il referendum presso la Corte di cassazione, da consentire che la votazione avvenga per tutte in una sola giornata, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere in conformità, mediante apposite circolari ed istruzioni, purchè siano comunque garantiti la segretezza del voto e, con i necessari adattamenti, tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge.

#### Art. 33.

Si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le disposizioni penali di cui al titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

#### Art. 34.

Alle spese di esecuzione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

#### Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A.

(parte gommata)



		
<input type="checkbox"/> <i>Abrogazione</i>	Legge ..... 19 ....., n. .... ..... .....	<input type="checkbox"/> <i>Non abrogazione</i>

TABELLA B.

(parte gommata)



*Convalida*

Legge costituzionale .....

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

del ..... 19 ....., n. ....

*Non convalida*